

Prot. n. 959/NCL/EV

Milano, 19 maggio 2015

Egregio Signor  
Antonio DE ROSA

RACCOMANDATA AR

e p.c.

Fondo Sanitario Integrativo del  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Via A. Cechov, 50/5  
20151 MILANO (MI)

Egregio Signor De Rosa,

ci riferiamo alla Sua raccomandata del giorno 5 corrente mese con la quale intima alla scrivente di provvedere al pagamento della quota a Suo carico relativa al contributo annuale d'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo per il periodo di 'slittamento' della Sua finestra pensionistica determinato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Al riguardo, osserviamo quanto segue.

Le disposizioni attuative dell'accordo istitutivo del 2 ottobre 2010, che ne costituiscono parte integrante, chiariscono al punto A, sub 1, che *"gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa SPIMI che abbiano aderito al 'Fondo di Solidarietà' mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l'iscrizione al 'Fondo Sanitario' nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitarsi entro il 30 aprile 2011"*.

In pratica, il termine per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario alle condizioni previste per il personale in esodo coincide con quello di permanenza nel Fondo di Solidarietà indicato nella domanda per la fruizione dell'assegno di sostegno del reddito sottoscritto dall'interessato e dal datore di lavoro.

La correttezza e legittimità di tale comportamento è stata del resto recentemente confermata dalle Fonti Istitutive del Fondo stesso con l'accordo del 16 gennaio 2014, ove all'art. 3 viene esplicitato che *"per il periodo di differimento dell'accesso al trattamento pensionistico che superi l'ultimo anno solare di permanenza nel Fondo di Solidarietà previsto all'atto dell'accesso al Fondo di Solidarietà medesimo, è dovuto da ciascun iscritto l'intero contributo stabilito dal Fondo Sanitario per gli iscritti in servizio, comprensivo anche della quota tempo per tempo prevista a carico dell'azienda"*.

L'eccezionalità della norma rivolta al personale aderente al Fondo di Solidarietà che, come Lei, ha subito il differimento temporale del trattamento pensionistico ha indotto comunque le medesime Fonti Istitutive ad introdurre la previsione normativa, riportata all'ultimo capoverso del menzionato art. 3, con cui è data la possibilità agli iscritti interessati di *"recedere dal Fondo Sanitario a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare per il quale il contributo è posto a loro carico"*, facoltà non contemplata dall'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Precisiamo che questo riscontro Le viene fornito dallo scrivente Servizio perché il Fondo Sanitario non ha titolo nella materia, limitandosi – per dovere statutario – ad applicare le regole contributive, tempo per tempo, previste dalle Fonti Istitutive.

Distinti saluti.

Official Global Partner

**EXPO**

MILANO 2015